

# CGIL Vicenza

dicembre 2014

CGIL



## SCUOLA: pensionamenti 2015!

**Pensioni comparto scuola statale**

a cura di G. Marcante

Il MIUR. Con D.M. nr.886 del 1° dicembre 2014 ha stabilito giovedì **15 gennaio 2015** come termine ultimo per la presentazione delle **domande di dimissioni** del personale appartenente al comparto scuola statale. Il personale che avesse già prodotto tale domanda potrà **revocarla** entro la data predetta. Medesima data anche per la presentazione delle domande di trasformazione dell'orario di servizio da tempo pieno a tempo parziale con contestuale diritto a pensione dal 1° settembre 2015.

**Vediamo quali sono i requisiti richiesti**

### LA RIFORMA "Fornero"

(legge nr. 214/2011)

La riforma del sistema previdenziale Monti - Fornero introdotta con l'articolo 24 del DL nr.201/2011 convertito con Legge nr. 214/2011, ha cancellato / modificato la possibilità di accesso alla pensione di anzianità ed ha elevato l'età per la pensione di vecchiaia; risultato: quanti non hanno maturato i requisiti (vigenti) entro il 31 dicembre 2011 dovranno rimanere più a lungo in servizio.

Queste le nuove disposizioni in materia previdenziale.

### **IL SISTEMA CONTRIBUTIVO PRO-RATA**

Dal 1° gennaio 2012 è stato esteso a tutti i lavoratori il metodo di calcolo contributivo, con il meccanismo del *pro-rata*: una quota di pensione calcolata con il *sistema retributivo* sommata ad altra quota calcolata con il *sistema contributivo*.

Di fatto, però, questa norma rappresenta una



novità solo coloro che erano in possesso di almeno 18 anni di contribuzione / servizio al 31 dicembre 1995 (corrispondenti a circa 38 anni al 31/12/2015 se, successivamente, si ha sempre prestato attività lavorativa). Gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 già si trovano nel *sistema misto* (retributivo per la parte di anzianità maturata fino al 31/12/1995; contributivo per la parte successiva).

A coloro che sono stati assicurati (per la prima volta) da gennaio 1996 già da tempo si applica il *sistema contributivo* puro.

Con l'applicazione di tale disposizione (estensione del *sistema contributivo per tutti*), di fatto, non esiste più il limite di servizio dei 40 anni.

### **LE NUOVE PENSIONI**

Dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità, previste dalla precedente normativa, sono sostituite da:

#### **1. PENSIONE DI VECCHIAIA**

## 2. PENSIONE ANTICIPATA.

I requisiti per l'accesso alla "nuova" pensione di vecchiaia e a quella anticipata non interessano coloro che entro il 31/12/2011 avevano maturato i requisiti vigenti entro tale data (65 anni per gli uomini; 61 per le donne), ovvero di massima anzianità contributiva (40 anni), ovvero di anzianità *con le quote* (2011 = quota 96; età + anzianità: 60 + 36 oppure 61 + 35; in ogni caso i requisiti minimi indispensabili erano rappresentati da 60 anni di età e 35 di contribuzione).

**N.B.:** requisiti anagrafici e contributivi, fissati per il triennio 2013 - 2015 saranno progressivamente aumentati per essere adeguati all'incremento della speranza di vita; fino al 2019 con cadenza triennale; successivamente con cadenza biennale.

### PENSIONE DI VECCHIAIA

Nel triennio 2013 - 2015, per i lavoratori del settore pubblico e della scuola statale (donne e uomini) l'età per il pensionamento di vecchiaia è pari a 66 e 3 mesi.

La medesima, in generale, resta subordinata ad una anzianità contributiva minima non inferiore a 20 anni (**N.B.:** eventuali casistiche di "salvaguardia non meno di 15 anni di contribuzione" dovranno essere verificate attentamente e soggettivamente).

**Per non vedenti e invalidi esistono specifiche particolarità:** data la particolare attenzione necessaria invitiamo gli interessati a rivolgersi alle sedi del Patronato INCA-CGIL

### Pensione di vecchiaia per gli optanti al sistema contributivo

Gli assicurati in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e con almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 successivi alla data predetta (31/12/1995), possono optare per il pensionamento secondo le regole del sistema contributivo:

- a) all'età minima prevista, a seconda del sesso e della gestione previdenziale che liquida la prestazione, con almeno 20 anni di contribuzione e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore all'importo

- a (circa) 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;  
b) all'età di 70 anni, con non meno di 5 anni di contribuzione effettiva, e prescindere dall'importo (*misura*) della prestazione

### **DONNE - regime speciale:** **pensione di vecchiaia per le** **optanti al sistema contributivo**

Le lavoratrici che **nel 2014** hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e hanno un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi possono conseguire il diritto a pensione da settembre 2015 optando per la liquidazione della stessa secondo il sistema di calcolo totalmente contributivo (a prescindere dalla anzianità maturata al 31.12.1995).

La facoltà di accedere a questo trattamento economico è prevista solo per pensioni **decorrenti** entro il 31/12/2015 e, per queste lavoratrici, il trattamento economico decorre 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti: quindi, per coloro che maturano tale diritto nel 2014 la pensione decorre dall'1/9/2015 ultima possibilità) (**N.B.:** alla data di scrittura del presente è pendente quesito Inps c/o Ministero del Lavoro e delle P.S. per chiarire se la pensione in questione possa decorrere anche da data successiva al 31 dicembre 2015 se i requisiti richiesti vengono a maturare entro la data predetta).

**ATTENZIONE!** L'ammontare della pensione calcolata con le modalità stabilite per l'opzione al sistema contributivo è, mediamente, inferiore del 35 - 40% rispetto a quella (eventualmente) spettante "senza opzione".

### **Pensione di vecchiaia degli assicurati con prima contribuzione dal 1° gennaio 1996 destinatari del sistema contributivo puro**

Gli assicurati con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995, se in possesso di non meno di 20 anni di anzianità contributiva, possono conseguire il diritto a pensione di vecchiaia:

Tabella 1 - UOMINI - scuola statale

Requisito maturato entro il	PENSIONE VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contributiva minima	
31/12/2012	66 anni	42 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	42 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	43 anni e 2 mesi	1/9/2019

Tabella 2 - DONNE - scuola statale

Requisito maturato entro il	PENSIONE VECCHIAIA	PENSIONE ANTICIPATA	Decorrenza trattamento di pensione
	Età anagrafica minima	Anzianità contributiva minima	
31/12/2012	66 anni	41 anni e 1 mese	1/9/2012
31/12/2013	66 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	1/9/2013
31/12/2014	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2014
31/12/2015	66 anni e 3 mesi	41 anni e 6 mesi	1/9/2015
31/12/2016	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2016
31/12/2017	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2017
31/12/2018	66 anni e 7 mesi	41 anni e 10 mesi	1/9/2018
31/12/2019	66 anni e 11 mesi	42 anni e 2 mesi	1/9/2019

- ✓ prima del compimento del 70° anno di età a condizione che l'importo del trattamento di pensione non risulti inferiore ad un determinato importo "soglia";
- ✓ all'età di 70 anni con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

L'importo "soglia" per l'anno 2014, *indicativamente*, è pari a **675 €**

Di fatto, salvo particolari situazioni con servizi / periodi *particolarmente maggiorati / maggiorabili* (es: non vedenti ...) alle lavoratrici ed ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene preclusa la possibilità di andare in pensione prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età, nel qual caso il diritto si consegue con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, a prescindere dalla misura di pensione maturata.

### PENSIONE DI VECCHIAIA con CUMULO D.Lgsv nr. 184/1997

*I lavoratori nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 nonché gli assicurati "optanti" per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti hanno facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchia-*

*ia.*

Agli aventi titolo al predetto cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime.

Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

**N.B.:** rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

### PENSIONE DI VECCHIAIA con CUMULO LEGGE nr. 228/2012

Consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. dei **lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata** di cui all'art. 2/26°c., legge n.335/1995, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i **periodi non coincidenti** ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

La facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti **non siano già titolari di trattamento pensionistico** in una delle predette gestioni e **non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico**, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D.Lgs. n.42/2006 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29/1979.

**Scuola;  
nuovi as-  
sicurati  
da  
1.1.1996**

Requisiti nuovi assicurati da 1.1.1996		
Requisito maturato entro il	Età anagrafica minima	Decorrenza trattamento di pensione
31/12/2012	63 anni	1/9/2012
31/12/2013	63 anni e 3 mesi	1/9/2013
31/12/2014	63 anni e 3 mesi	1/9/2014
31/12/2015	63 anni e 3 mesi	1/9/2015
31/12/2016	63 anni e 7 mesi	1/9/2016
31/12/2017	63 anni e 7 mesi	1/9/2017
31/12/2018	63 anni e 7 mesi	1/9/2018
31/12/2019	63 anni e 11 mesi	1/9/2019

La predetta facoltà è **finalizzata** a consentire ai lavoratori iscritti presso le precitate forme di assicurazione il **perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia**.

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto dai lavoratori e/o lavoratrici per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'art.24, commi 6 e 7, legge n. 214/2011 (ved. precedenti "nuovi assicurati da 1.1.1996" e "Opzione al contributivo", ove ricorrono tutte le sottoelencate condizioni:

1. non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto presso nessuna delle gestioni interessate dal cumulo;
2. non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative interessate dal regime di cumulo in questione;
3. il cumulo deve tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni assicurative

La facoltà di cumulo per pensione di vecchiaia può essere esercitata esclusivamente con i requisiti anagrafici previsti dall'art.24/6°c. legge 214/2011 e il requisito contributivo di cui al successivo comma 7.

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in questione si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto, quali ad esempio la cessazione dell'attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.

## **PENSIONE ANTICIPATA**

La pensione anticipata, acquisibile per *sola anzianità contributiva* consente di andare in pensione (anche questi requisiti sono indicizzati rispetto la *speranza di vita*):

- 2014 e nel 2015:
  - ✓ donne = 41 anni e 6 mesi;

✓ uomini = 42 anni e 6 mesi.

***N.B.: i requisiti di anzianità contributiva dovranno essere raggiunti senza alcun arrotondamento.***

Le tabelle 1 e 2 che seguono riportano l'età della pensione di vecchiaia e di quella anticipata (distinte tra uomini e donne), considerando l'incremento periodico per l'adeguamento alla speranza di vita; gli incrementi successivi al 2015 sono "solo stimati".

### **Pensione anticipata prima dei 62 anni di età**

Per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del 62° anno di età è prevista una riduzione (penalizzazione) pari all'1% (lo 0,0833% mensile) per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata al 2% (lo 0,1667% mensile) per ogni altro anno di anticipo oltre ai primi due.

Tale riduzione viene applicata sulla parte di pensione calcolata con il sistema retributivo:

- ✓ quota maturata al 31/12/2011 per coloro che erano in possesso di non meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;
- ✓ quota maturata al 31.12.1995 per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione alla data predetta (31.12.1995).

Fino al 31.12.2017 la penalizzazione non sarà applicata se l'anzianità contributiva minima richiesta è (pienamente) costituita (esclusivamente) da periodi di:

- a) effettivo lavoro/servizio;
- b) astensione obbligatoria per maternità;
- c) assolvimento obblighi di leva;
- d) infortunio;
- e) malattia;
- f) cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- g) contribuzione da *riscatto per omissione contributiva* (in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa);
- h) *donazione di sangue e di emocomponenti\**;

### **\*scuola: pensioni in totalizzazione nazionale**

Anno	Requisiti			Decorrenza	
	Vecchiaia		Anzianità		
	Età <i>(anni e mesi)</i>	Contribuzione minima	Contribuzione minima	SCUOLA	AFAM
2012	65	20 anni	40 anni	1.9.2013	1.11.2013
2013	65 e 3		40 anni e 3 mesi	1.9.2014	1.11.2014
2014	65 e 3		40 anni e 3 mesi	1.9.2015	1.11.2015



Visita il nostro sito:  
**www.inca.it**

senza  
**DIRITTI**  
non c'è  
libertà  
senza  
**DIRITTI**  
non c'è  
libertà

i) congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151\*.

(\*Modificazioni intervenute con conversione in legge n.125/2013, D.L. n.101/2013)

Coloro che alla data di pensionamento non avranno compiuto 62 anni di età e raggiungono il requisito contributivo previsto comprendendo, ad esempio, periodi di riscatto, aspettativa, astensione facoltativa, sopravvalutazioni, ecc... potranno comunque cessare ma il relativo trattamento pensionistico sarà interessato dalla riduzione in argomento.

**N.B.:** in merito all'applicazione delle penalizzazioni per i trattamenti pensionistici relativi al personale del comparto scuola, si precisa che:

- ✓ nel caso in cui il suddetto personale maturi l'anzianità contributiva richiesta (41 anni e 6 mesi - donne; 42 anni e 6 mesi - uomini) nel **periodo settembre - dicembre** e compia il 62° anno di età in tale arco temporale sarà interessato dalla riduzione in questione in quanto il periodo relativo (01/09/2015 - 31/12/2015) **non può essere considerato quale periodo di prestazione effettiva di lavoro**;
- ✓ nel caso in cui l'anzianità contributiva predetta sia maturata entro il 31 agosto 2015 e si compia il 62° anno di età nell'arco temporale **settembre - dicembre** del medesimo anno, il relativo trattamento di pensione **non** sarà riguardato da riduzione.

**N.B.:** alla data di "scrittura" del presente foglio è pendente emendamento alla "legge di stabilità 2015" che prevede la non applicabilità delle predette penalizzazioni per gli assicurati che andranno in pensione anticipata prima dei 62 anni ... ma solo per gli assegni con decorrenza compresa nel periodo 1.1.2015 - 31.12.2017.

### **Pensione in totalizzazione nazionale\*** (D.Lgs. n. 42/2006)

La tabella riportata nella pagina precedente riassume i requisiti per l'accesso alla c.d. pensione in regime di totalizzazione nazionale (normata da Decreto legislativo nr. 42/2006):

- ✓ pensione di vecchiaia: requisiti di età e contribuzione minima
- ✓ pensione di anzianità: requisito di sola contribuzione (a prescindere dall'età).

E' stato eliminato il requisito minimo di anzianità contributiva di 3 anni nella singola gestione che era richiesto fino al 31.12.2011: da gennaio 2012 si possono così totalizzare i contributi di tutte le gestioni interessate indipendentemente dalla anzianità maturata in ogni singola gestione.

### **DECORRENZA pensione in totalizzazione nazionale.**

Il calcolo della decorrenza, nella fattispecie, opera nel seguente modo:

- 1) **comparto scuola** - Se la data di perfezionamento

dei requisiti si colloca entro il 31 dicembre dell'anno in corso la pensione in totalizzazione decorrerà dal 1° settembre dell'anno successivo.

**Es:** domanda di pensione presentata entro il 15 gennaio 2015: il perfezionamento dei requisiti deve essere maturato entro il 31 dicembre 2014 (decorrenza pensione 1° settembre 2015).

- 2) **AFAM** - Se la data di perfezionamento dei requisiti si colloca entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la pensione decorrerà dal 1° novembre dell'anno successivo (come per il comparto scuola solo che la decorrenza, nella fattispecie, è 1° novembre 2015).


**NB:** per le pensioni di vecchiaia / anticipate / di anzianità, nel comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art.59/9° comma, legge n.449/1997, così come successivamente modificate dall'art. 1/21° comma, D.L. n. 138/2011 nel senso che i requisiti richiesti si intendono "utili" se maturati entro il 31 dicembre dell'anno di pensionamento.  
Queste disposizioni (ovviamente) operano solo qualora l'ultimo periodo di iscrizione sia riconducibile ad attività disciplinate dalla normativa dei comparti scuola e/o AFAM.

### **PENSIONE IN "COMPUTO GESTIONE SEPARATA" D.M. nr. 282/1996**

(ovvero ... "Un mese di gestione separata non si nega a nessuno" F.B. dixit)

Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n° 233 del 1990 (sono escluse da detta facoltà le casse dei liberi professionisti) hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, **alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n° 335 del 1995** e cioè:

- almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 versati da 1.1.1996;
- possedere una anzianità assicurativa inferiore a 18 anni al 31.12.1995.





I predetti requisiti sono previsti per il diritto al computo; per il diritto a pensione di vecchiaia si devono possedere non meno di 20 anni di contribuzione complessiva e non coincidente.

### Totalizzazione periodi contribuzione esistenti nei paesi dell'Unione Europea

Si tratta della possibilità di cumulare i diversi periodi assicurativi fatti valere negli stati appartenenti all'Unione Europea per ottenere una prestazione pensionistica (regolamento Ce 1606 del 22 luglio 1998, entrato in vigore il 25 ottobre dello stesso anno).

#### Requisiti e termini di presentazione della domanda

Ogni stato membro dell'Unione europea deve tener conto dei periodi di assicurazione (o periodi assimilati) che il lavoratore ha compiuto in un altro stato membro per i requisiti necessari al diritto a pensione. Per ottenere il diritto a pensione a carico del regime speciale italiano per i dipendenti pubblici possono essere totalizzati:

- tutti i periodi esteri fatti valere in regimi speciali per pubblici dipendenti (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi di servizio da dipendente pubblico spagnolo);
- i periodi esteri di assicurazione nei regimi generali per lo svolgimento di attività che, se svolta in Italia, comporterebbe l'applicazione delle vigenti norme sul coordinamento interno (es. periodi di servizio da dipendente pubblico italiano più periodi per attività autonoma in Germania).

Quando è indispensabile ricorrere alla totalizzazione per ottenere il diritto alla prestazione pensionistica, l'importo è calcolato utilizzando la tecnica del pro-rata. Quando invece il dipendente ha diritto alla prestazione pensionistica indipendentemente dalla totalizzazione, viene effettuato un doppio calcolo di pensione (il primo, con i soli periodi nazionali e il secondo comprendente anche quelli esteri), e viene conferito l'importo più favorevole.

#### Come si ottiene

Per quanto riguarda l'Italia, l'istituzione competente per il regime speciale dei pubblici dipendenti è l'Inpdap. Le domande di prestazioni in regime internazionale vanno inviate alla sede Inpdap competente per territorio. La domanda di totalizzazione dei periodi esteri deve essere presentata prima del pensionamento.

Se la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri non è determinante per ottenere la pensione italiana (perché, ad esempio, si è già raggiunto il diritto a pensione oppure si conta di rimanere in servizio fino al limite di età) il dipendente può sempre richiedere la sola pensione a carico dello stato estero, purché i relativi periodi di assicurazione siano di almeno dodici mesi.

La sede Inpdap competente compilerà e invierà i moduli necessari alla liquidazione; la pensione verrà attribuita quindi al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo stato estero e verrà pagata dall'ente previdenziale estero competente.

Il dipendente può presentare sia la domanda di totaliz-

Infortunati, assegni famigliari, contributi, pensioni ....  
non sai che pesci pigliare???

**RIVOLGITI AL PATRONATO INCA CGIL**



**PATRONATO INCA-CGIL**

Legge 30 marzo 2001, n. 152

#### Recapiti telefonici:

\* **Vicenza:**

**Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44**

**Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16**

\* **Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33**

\* **Arzignano - 0444 67 57 61**

\* **Camisano V. - 0444 41 05 81**

\* **Chiampo - 0444 62 51 60**

\* **Dueville - 0444 360216**

\* **Lonigo - 0444 83 08 53**

\* **Noventa V. - 0444 78 71 03**

\* **Recoaro T. - 0445 78 04 90**

\* **Valdagno - 0445 40 23 18**

\* **Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54**

\* **Schio - 0445 53 06 62**

\* **Thiene - 0445 36 89 05**



zazione sia quella di pensione a carico dello stato estero alla sede Inpdap competente per territorio. È opportuno presentare domanda di pensione a carico di uno stato estero solo quando ci si avvicina al momento della maturazione dei requisiti: da evitare le domande presentate con molto anticipo, che sono inefficaci e impongono di presentarne una seconda.



#### DIRIGENTI SCOLASTICI

La cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dall'art. 12 del CCNL del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni.

Il MIUR, con nota del 18 febbraio 2011, prot. AOODGPER nr. 1445, ha chiarito che "la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso, in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l'art. 59, comma 9, della legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell'anno di ces-

sazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell'anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1° settembre.

E' di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.

Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato CCNL, è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l'apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.

In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione in applicazione dell'art. 59, comma 9, della legge 449/97.

Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell'esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del CCNL dell'Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato art.59.

Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi, all'anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.

**In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto".**

### ✂ Note, Chiarimenti & Specificità ✂

1. **REQUISITI:** a decorrere dal 1.1.1998, l'art.59 - comma 1 - lett. b) della legge n.449/97 ha stabilito che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.  
Per il personale del comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo comma 9 del citato art.59, laddove prevede che la cessazione dal servizio, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre (data d'inizio dell'anno scolastico) o 1° novembre (data d'inizio dell'anno accademico per le Accademie e i Conservatori di Musica) e il 31 dicembre successivo.  
La norma ha l'evidente scopo di non costringere il personale dimissionario in questione, per il quale, come sopra detto, la decorrenza del collocamento a riposo è fissata obbligatoriamente dalla legge alla data di inizio dell'anno scolastico o accademico, a rimanere in servizio fino al 1° settembre o 1° novembre dell'anno scolastico o accademico successivo (INPDAP, Informativa 23 aprile 2002, n.40).
2. **L'anzianità** utile per il trattamento di quiescenza, per il personale assunto in ruolo anteriormente alla suddetta legge n.467/86, dovrà essere calcolata anche con il periodo intercorrente tra la decorrenza dell'inizio dell'anno scolastico vigente al momento dell'assunzione in ruolo e quella attualmente in vigore.  
Per le cessazioni dal servizio a domanda, il periodo del prolungamento di cui sopra, utile ai fini del computo del trattamento di quiescenza (L.517/77 e L.467/86 ), ove spettante, non dovrà però aggiungersi all'anzianità riferita sino al 31 dicembre (INPDAP, Informativa 23 aprile 2002, n.40).
3. **PENSIONE DI ANZIANITA'** - È fatto salvo il diritto all'applicazione della normativa vigente al 2011 per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011. In virtù di quanto disposto dall'art. 1/6° comma, lettera c), legge n. 243/2004, come da legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento di pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre 2011 (quota 96). I requisiti minimi che devono comunque essere posseduti alla suddetta - data senza alcuna forma di arrotondamento - sono 60 anni di età e 35 di contribuzione. L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
4. **PENSIONE DI VECCHIAIA** - È fatto salvo il diritto all'applicazione della normativa vigente al 2011 per il personale che ne abbia maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011: **65 anni** di età per gli uomini, **61** di età per le donne e almeno 20 anni di contribuzione.
5. **A RIPOSO D'UFFICIO** - Il personale che - al 31 dicembre 2011 - ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento "previgenti" (sia per età, sia per raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica, sia per la somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota") e compie



Visita il nostro sito:

www.cgilvicenza.it

senza

DIRITTI

non c'è

libertà

65 anni di età entro il 31 agosto 2014 sarà collocato a riposo d'ufficio con decorrenza 1° settembre 2014 (salvo eventuale trattenimento in servizio).



### TFS: *trattamenti di fine servizio / rapporto*

Ai lavoratori dei comparti scuola - AFAM assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000, che risolvono, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione compete il TFS denominato, anche, *indennità di buonuscita* (ex) ENPAS

Per le cessazioni dal servizio che avvengono a partire dal **1° gennaio 2014** le norme dispongono che l'indennità sia corrisposta:

- in **unico importo** se l'ammontare complessivo lordo è **pari o inferiore a 50.000 euro**;
- in **due importi** se l'ammontare complessivo lordo è **superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in **tre importi** se l'ammontare complessivo lordo è **uguale o superiore a 100.000 euro**. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo.
- La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

### PERSONALE SOPRANNUMERARIO: TFS-TFR

Nei confronti del personale in esubero interessato dai pensionamenti disciplinati dalla norma in oggetto, sono previste diverse decorrenze del diritto al trattamento di fine rapporto, comunque denominato, in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico.

Secondo quanto indicato dall'art. 2/11° comma del D.L. n. 95/2012, come successivamente modificato, tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano:

- i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di pagamento della prestazione di fine lavoro deve essere individuato in base alla circostanza che il dipendente sia in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011 oppure maturi i requisiti stessi, nonché il diritto alla decorrenza della pensione, entro il 31 dicembre 2016, sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della "legge Fornero".

### DEROGATI

Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell'art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri ed in base al quale "la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti".

**N.B.:** se l'interessato raggiungerà prima il diritto (teorico) alla **pensione anticipata** secondo i requisiti del decreto legge 201/2011, rispetto al limite di età, da tale momento decorrerà il termine di pagamento in base al quale la prestazione di fine lavoro non può essere pagata prima di ventiquattro mesi.

Se, invece, l'interessato raggiungerà, sempre secondo i requisiti previsti dal decreto legge 201/2011, il diritto teorico alla **pensione di vecchiaia** prima del requisito contributivo relativo alla pensione anticipata allora il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagato una volta decorsi sei/dodici mesi dalla data di conseguimento del

Motivo cessazione	Diritto maturato al 12/8/2011 <sup>2</sup>	Diritto maturato al 31/12/2013	Diritto maturato dal 1/1/2014
Inabilità o morte	105 giorni	105 giorni	105 giorni
Limiti di età	90 giorni	6 mesi e 90 giorni	12 mesi e 90 giorni
Limiti di servizio <sup>1</sup>	90 giorni	6 mesi e 90 giorni	12 mesi e 90 giorni
Contratto a termine	6 mesi e 90 giorni	6 mesi e 90 giorni	12 mesi e 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi e 90 giorni	24 mesi e 90 giorni	24 mesi e 90 giorni
(1) fino al 31.12.2011 = 40 anni di servizio; da 1.1.2012 = risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (2) 31/12/2011 per il personale dei comparti Scuola o AFAM			

**TFS - TFR:** tempi liquidazione  
**N.B.:** se la somma spettante supera i 50.000 € vanno aggiunti i tempi delle relative "quote" (ved. inizio pagina)